



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2023
(OR. en)

15964/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0431 (NLE)**

**ECOFIN 1278
UEM 415
FIN 1238**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 15 dicembre 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa
e la resilienza dell'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Ungheria l'11 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022")¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 31 agosto 2023 l'Ungheria ha presentato alla Commissione il PRR modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato include una richiesta motivata alla Commissione di presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, con la motivazione che, a causa di circostanze oggettive, il PRR non è, in parte, più realizzabile. Le modifiche del PRR presentate dall'Ungheria riguardano 19 misure.

¹ Cfr. i documenti ST 15447/2022 e ST 15447/2022 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte all'Ungheria nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria, tra l'altro, di perseguire un coordinamento efficace delle politiche macroeconomiche, eliminare gradualmente i massimali sui prezzi e sui tassi di interesse, indirizzare il sostegno nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle famiglie a basso reddito, rafforzare il quadro di bilancio, migliorare l'accesso al mercato del lavoro per i gruppi svantaggiati, migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale, garantire un dialogo sociale efficace e migliorare il quadro normativo e la concorrenza nel settore dei servizi. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Ungheria di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, eliminare progressivamente le sovvenzioni per i combustibili fossili, riformare le norme che disciplinano il bilanciamento del mercato dell'energia e la fissazione delle tariffe, potenziare l'infrastruttura elettrica, diversificare le importazioni di combustibili fossili e migliorare l'efficienza energetica, in particolare negli edifici. Il Consiglio ha raccomandato di adeguare l'attuale sistema di regolamentazione dei prezzi dell'energia al fine di incoraggiare il risparmio energetico, fornendo nel contempo un sostegno mirato alle famiglie a basso reddito. Tra le raccomandazioni espresse vi è anche l'intensificazione delle iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.
- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Richiesta di prestito basata sull'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dall'Ungheria comprende una richiesta di sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione di una misura supplementare. La misura intende contribuire ad affrontare le sfide connesse al mercato del lavoro e facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dei genitori con figli piccoli.
- (8) In particolare, l'Ungheria ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito per attuare un nuovo investimento nell'ambito della componente 1. L'investimento 5 (Creazione di ulteriori nuovi posti in asili nido) nell'ambito della componente 1 (Demografia e istruzione pubblica) consiste nell'aumentare ulteriormente la disponibilità di servizi di educazione della prima infanzia, creando 519 nuovi posti in asili nido in aggiunta a quelli la cui creazione è prevista nell'ambito del PRR con il sostegno a fondo perduto. La misura aumenta il livello di ambizione dell'investimento 4 (Creazione di nuovi posti in asili nido) nell'ambito della componente 1 (Demografia e istruzione pubblica).

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (9) Le modifiche del PRR presentate dall'Ungheria a causa di circostanze oggettive riguardano 19 misure.

- (10) L'Ungheria ha spiegato che due misure non sono più, del tutto in parte, realizzabili come previsto nel piano per la ripresa e la resilienza a causa dell'elevata inflazione. Si tratta dei traguardi 68, 69, 70 e 71 dell'investimento 1 (Costruzione dei principali sistemi di sostituzione dell'acqua, sviluppo di nuove reti e sistemi) nell'ambito della componente 4 (Gestione delle risorse idriche) e del ridimensionamento degli obiettivi con numero sequenziale 119 e 120, nonché l'obiettivo finale 121 dell'investimento 2 (Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e alla modernizzazione del riscaldamento) nell'ambito della componente 6 (Energia - transizione verde). Su tali presupposti l'Ungheria ha chiesto di eliminare la descrizione dell'investimento e i traguardi dell'investimento 1 (Costruzione dei principali sistemi di sostituzione dell'acqua, sviluppo di nuove reti e sistemi) nell'ambito della componente 4 e di ridurre il livello di attuazione richiesto degli obiettivi 119, 120 e 121. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) L'Ungheria ha spiegato che quattro misure non sono in parte più realizzabili a causa di difficoltà tecniche durante l'attuazione, dovute a ritardi e carenze di capacità e all'aumento della domanda di elettrificazione. Si tratta del rinvio dei traguardi 80 e 81, della riduzione e della modifica degli obiettivi 81 e 82, della riduzione dell'obiettivo 83 e della modifica della descrizione della misura dell'investimento 1 (Sviluppo di capacità della rete ferroviaria suburbana) nell'ambito della componente 5 (Trasporti verdi sostenibili); del rinvio del traguardo 87 e dell'obiettivo 90 dell'investimento 2 (Trasferimento della congestione della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T) nell'ambito della componente 5; del rinvio del traguardo 91 nell'ambito dell'investimento 3 (Sviluppo del trasporto mediante autobus a emissioni zero) nell'ambito della componente 5; e del rinvio del traguardo 94 e della riduzione dell'obiettivo 95 nell'ambito dell'investimento 4 (Realizzazione della gestione centrale del traffico sulle ferrovie TEN-T) nell'ambito della componente 5.
- L'Ungheria ha inoltre spiegato che una misura supplementare non è più in parte realizzabile a causa di difficoltà tecniche legate a scarsa fattibilità tecnica e a ritardi negli sviluppi informatici. Si tratta del traguardo 243 della riforma 29 (Estensione del sistema decisionale amministrativo automatico al fine di aumentare l'efficienza, la trasparenza e ridurre i rischi di irregolarità) nell'ambito della componente 9 (Governance e pubblica amministrazione). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di modificare le descrizioni delle misure, dei traguardi e degli obiettivi summenzionati. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (12) L'Ungheria ha spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile a causa delle perturbazioni della catena di approvvigionamento a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Si tratta dell'eliminazione dei traguardi 137 e 138 dell'investimento 1 (Rafforzare un'industria della gestione dei rifiuti intelligente, innovativa e sostenibile e il mercato delle materie prime secondarie) nell'ambito della componente 7 (Transizione verso un'economia circolare). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di modificare le descrizioni della misura e dei traguardi summenzionati. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (13) L'Ungheria ha spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile a causa della mancanza di domanda. Sono interessati i traguardi 122 e 123 e gli obiettivi 124 e 125 dell'investimento 3 (Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per il gestore del sistema di trasmissione e dei gestori del sistema di distribuzione) nell'ambito della componente 6 (Energia - Transizione verde). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di eliminare le descrizioni di tali traguardi e obiettivi e di tale investimento. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (14) L'Ungheria ha spiegato che tre misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di rispondere all'ambizione originaria della misura. Si tratta dei traguardi 97 e 98 della riforma 1 (Introduzione di un sistema nazionale unico di tariffe, emissione di biglietti e informazioni ai passeggeri per autobus e ferrovie da parte dell'Autorità nazionale dei trasporti pubblici) nell'ambito della componente 5 (Trasporto verde sostenibile), del traguardo 99 e della descrizione della riforma 1 (Trasformazione della regolamentazione dell'energia elettrica) nell'ambito della componente 6 (Energia - Transizione verde) e dei traguardi 127, 128 e 129 dell'investimento 4 nell'ambito della componente 6. Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di modificare i summenzionati traguardi e obiettivi. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (15) L'Ungheria ha inoltre chiesto di utilizzare le risorse rimanenti liberate dall'eliminazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 per compensare l'aumento dei costi di due misure, aumentare il livello di ambizione di tre misure e includere tre nuove misure. Si tratta dell'obiettivo 25 dell'investimento 4 (Creazione di nuovi posti in asili nido) nell'ambito della componente 1 (Demografia e istruzione pubblica); dei traguardi 72, 73 e 74 dell'investimento 2 (Istituzione di un sistema di monitoraggio nell'ambito della componente 4 (Gestione delle risorse idriche); del traguardo 95 nell'ambito dell'investimento 4 (Realizzazione della gestione centrale del traffico sulle ferrovie TEN-T) nell'ambito della componente 5 (Trasporti verdi sostenibili); del nuovo investimento 5 (Sviluppo del sistema di tram e filobus di Budapest) nell'ambito della componente 5; dell'obiettivo 117 dell'investimento 1 (Sviluppo di reti classiche e intelligenti per i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione) nell'ambito della componente 6 (Energia – Transizione verde); dei nuovi traguardi 369 e 370, dell'obiettivo 371 dell'investimento 6 (Investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici) nell'ambito della componente 6; e del nuovo investimento 2 (Costruzione di infrastrutture per la raccolta intelligente dei rifiuti per la raccolta differenziata e relativi veicoli per la raccolta a emissioni zero) nell'ambito della componente 7 (Transizione verso un'economia circolare).

- (16) L'Ungheria ha chiesto di includere un'ulteriore riforma 2 (Azioni di sensibilizzazione) nella componente 7 (Transizione verso un'economia circolare). La riforma comprende l'adozione di un piano d'azione nazionale in materia di comunicazione e di una strategia di comunicazione. Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di aggiungere al PRR tale misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (17) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Ungheria giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.
- (18) Lo scaglionamento dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificato per tenere conto della nuova assegnazione, delle modifiche del PRR e del calendario indicativo presentati dall'Ungheria.

Correzione di errori materiali

- (19) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 sono stati rilevati sette errori materiali. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali, che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 3 novembre 2022, come convenuto tra la Commissione e l'Ungheria. Tali errori materiali riguardano l'obiettivo 45 dell'investimento 4 (Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale del XXI secolo) nell'ambito della componente 2 (Forza lavoro altamente qualificata e competitiva); l'obiettivo 60 dell'investimento 3 (Promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali) nell'ambito della componente 3 (Recupero degli insediamenti); la riforma 1 (Azioni di sensibilizzazione) nell'ambito della componente 4 (Gestione delle risorse idriche); l'obiettivo 146 dell'investimento 1 (Sviluppare le condizioni per l'assistenza sanitaria del XXI secolo) nell'ambito della componente 8 (Sanità); la riforma 1 (Istituzione di un'autorità per l'integrità al fine di rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione, nonché altre illegalità e irregolarità sull'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria) e la riforma 3 (Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione di proprietà pubbliche ("controllo giurisdizionale")) nell'ambito della componente 9 (Governance e pubblica amministrazione) e i traguardi 231, 232 e 233 della riforma 26 (Migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche) nell'ambito della componente 9 (Governance e pubblica amministrazione). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

- (20) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende 13 nuove riforme e 16 nuovi investimenti. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende misure rafforzate che interessano due misure nell'ambito della componente 6 (Energia - Transizione verde). Le misure rafforzate incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU introducono un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure già contenute nel PRR nazionale.
- (21) La povertà energetica è affrontata mediante una riforma volta a creare condizioni di parità per la presentazione delle domande ai regimi di sostegno all'efficienza energetica residenziale finanziati dall'UE (C10.R12: Assistenza per la preparazione delle domande dei potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati dall'UE) e mediante un investimento a sostegno dell'efficienza energetica negli edifici residenziali (C10.I13: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e affrontare la povertà energetica).

(22) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende riforme e investimenti volti a integrare l'energia proveniente da fonti rinnovabili nel sistema elettrico ungherese e a rafforzarlo. Tali riforme e investimenti riguardano gli investimenti potenziati nello sviluppo della rete e nella diffusione dei contatori intelligenti, che fanno parte di un investimento globale nello sviluppo della rete (C10.I1: Sviluppo e digitalizzazione della rete elettrica) e di nuovi investimenti relativi alle attività di digitalizzazione svolte dai gestori del sistema, al miglioramento della precisione delle previsioni meteorologiche per una migliore stima della produzione di energia (C10.I1: Sviluppo e digitalizzazione della rete elettrica) e alla digitalizzazione nel settore dell'energia (C10.I5: Digitalizzazione delle imprese del settore energetico). Le riforme in questo settore comprendono misure volte a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e la disponibilità della procedura per la connessione alla rete per le energie rinnovabili, in particolare l'impegno a rilasciare 12 000 MW di autorizzazioni di connessione alla rete per le centrali elettriche che producono energia da fonti rinnovabili dipendenti dalle condizioni meteorologiche (C10.R1: Migliorare la trasparenza, la prevedibilità e la disponibilità della procedura per la connessione alla rete) e stabilire un approccio standardizzato per la presentazione delle domande di connessione da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione (C10.R1: Migliorare la trasparenza, la prevedibilità e la disponibilità della procedura per la connessione alla rete); aumentare l'uso di contatori intelligenti per sfruttare meglio la tecnologia (C10.R3: Adeguamento della legislazione in materia di contatori intelligenti); istituzione di un quadro normativo globale in materia di stoccaggio dell'energia (C10.R8: Incentivi normativi per la diffusione dello stoccaggio dell'energia); garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione non siano discriminatorie e rispecchino i costi (C10.R2: Fissazione delle tariffe di rete). Le riforme comprendono anche la revisione della legislazione relativa alle comunità energetiche per incentivarne lo sviluppo e la partecipazione ad attività quali la produzione e il consumo collettivi (C10.R7: Espandere le comunità energetiche); l'introduzione di modifiche legislative e politiche per migliorare l'accesso al mercato e lo sviluppo dei servizi degli aggregatori (C10.R4: Rafforzare il ruolo degli aggregatori); la modifica del quadro per aprire il mercato a nuovi operatori dal lato dell'offerta nel mercato delle riserve regolamentari (C10.R6: Rinnovare la struttura dei prodotti dei mercati delle riserve regolamentari per facilitare l'ingresso sul mercato di nuovi tipi di flessibilità); e l'introduzione di una tariffazione dinamica nel mercato al dettaglio (C10.R5: Incrementare il ricorso alla tariffazione dinamica nei contratti di acquisto di energia elettrica).

- (23) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende diverse misure volte ad aumentare il potenziale dell'Ungheria in materia di energie rinnovabili. Tali misure riguardano la riforma relativa alla revisione del quadro normativo (C10.R11: Migliorare il quadro normativo in materia di energia geotermica) e due investimenti per promuovere l'esplorazione e l'uso dell'energia geotermica (C10.I11: Sostegno all'esplorazione dell'energia geotermica; C10.I16: Istituzione di uno strumento finanziario a sostegno dell'esplorazione e dello sfruttamento dell'energia geotermica); l'adeguamento del quadro normativo al fine di incoraggiare lo sviluppo di un ecosistema dell'idrogeno rinnovabile (C10.R9: Garantire un quadro normativo in materia di idrogeno rinnovabile) e gli investimenti a sostegno della produzione e dell'uso di idrogeno rinnovabile (C10.I6: Investimenti nell'idrogeno); e l'elaborazione di una strategia e di un piano d'azione per promuovere la diffusione della produzione sostenibile di biogas e biometano (C10.R10: Elaborazione di una strategia e di un piano d'azione per il biogas e il biometano).
- (24) I nuovi investimenti contribuiscono inoltre alla decarbonizzazione dell'economia ungherese e alla diffusione della produzione di energie rinnovabili. Tali investimenti riguardano la decarbonizzazione delle attività dei parchi industriali (scientifici e tecnologici) e logistici (C10.I2: Ecologizzazione dei parchi industriali (scientifici e tecnologici) e logistici a fini energetici); del sostegno alla fabbricazione a monte di prodotti e alla fornitura di servizi che contribuiscono alla transizione verde (C10.I3: Sviluppo di capacità di produzione dell'economia verde); e della decarbonizzazione dei processi industriali (C10.I4: Applicazione di tecnologie verdi per la decarbonizzazione dell'industria).

- (25) Altre nuove misure contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica. Tali misure riguardano il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici (C10.I8: Investimenti nell'efficienza energetica negli edifici pubblici) e la creazione di strumenti finanziari a sostegno degli investimenti delle imprese a favore dell'efficienza energetica (C10.I12: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica delle imprese) e miglioramenti dell'efficienza energetica degli edifici residenziali (C10.I13: Istituzione di uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e affrontare la povertà energetica). Una riforma in questo settore mira a fornire assistenza tecnica per la preparazione delle domande dei potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati dai fondi dell'UE (C10.R12: Assistenza per la preparazione delle domande dei potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati dall'UE).

- (26) Altri nuovi investimenti mirano alla decarbonizzazione dei trasporti. Tali investimenti riguardano l'elettificazione di un tratto ferroviario e lo sviluppo della capacità della rete elettrica delle ferrovie mediante la costruzione o la ricostruzione di sottostazioni (C10.I9: Elettificazione di tratte ferroviarie); l'istituzione di uno strumento finanziario per stimolare il settore dell'elettromobilità attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici (C10.I14: Istituzione di uno strumento finanziario per aumentare la realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici; incoraggiare la diffusione dei veicoli elettrici da parte del settore privato attraverso sovvenzioni e l'istituzione di uno strumento finanziario (C10.I10: Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici a batteria da parte delle imprese; C10.I15: Istituzione di uno strumento finanziario per sostenere l'acquisto di veicoli elettrici a batteria da parte dei fornitori di parchi veicoli); e gli investimenti nella mobilità a idrogeno (C10.I6: Investimenti nell'idrogeno). La riforma relativa all'ecosistema dell'idrogeno è volta a creare condizioni favorevoli alla diffusione dell'idrogeno nei trasporti (C10.R9: Garantire un quadro normativo in materia di idrogeno rinnovabile).
- (27) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene nuove misure per favorire lo sviluppo delle competenze verdi. Tali misure riguardano la riforma che dovrebbe definire una strategia nazionale sulle competenze per la transizione verde e un piano d'azione per la sua attuazione (C10.R13: Strategia nazionale per lo sviluppo delle competenze verdi) e degli investimenti volti a sostenere la forza lavoro nell'acquisizione di competenze verdi (C10.I7: Rafforzamento delle risorse umane nell'economia verde) e il miglioramento dei servizi necessari per le attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (C10.I3: Sviluppo di capacità di produzione dell'economia verde).

- (28) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (30) Il PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a coprire in modo globale i sei pilastri in cui è strutturato l'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito da tale regolamento ("dispositivo"): a) transizione verde, b) trasformazione digitale, c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, d) coesione sociale e territoriale, e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale e f) politiche per la prossima generazione. I principali obiettivi del PRR sono invariati e mirano a migliorare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Ungheria, che in ultima analisi dovrebbero ridurre la vulnerabilità del paese agli shock.

- (31) Il PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprende ulteriori misure a sostegno del pilastro della transizione verde, in particolare attraverso la diffusione di fonti di energia rinnovabile, l'elettrificazione mediante lo sviluppo della rete, il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e residenziali, l'espansione della mobilità alternativa e lo sviluppo di competenze verdi. Il PRR modificato comprende anche ulteriori misure a sostegno della transizione digitale, in particolare lo sviluppo delle competenze digitali, la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'introduzione di un sistema unico per le tariffe, l'emissione di biglietti e l'informazione dei passeggeri basata sulle tecnologie digitali.
- (32) Il PRR modificato prevede inoltre misure volte a rafforzare la coesione sociale e territoriale, in particolare attraverso lo sviluppo di reti ferroviarie suburbane e regionali volte ad aumentare la mobilità sociale, soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo, e il sostegno alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Il PRR modificato comprende ulteriori misure che promuovono le politiche per la prossima generazione e garantiscono l'equilibrio di genere, in particolare attraverso investimenti nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione nei settori delle competenze verdi, e la creazione di nuovi posti in asili nido, che dovrebbero migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e ridurre i divari occupazionali.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (33) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria, compresi gli aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (34) In particolare, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima della valutazione del PRR modificato da parte della Commissione. Poiché le dimensioni del PRR sono aumentate a seguito di un'ulteriore richiesta di prestito destinata a essere utilizzata non esclusivamente per gli obiettivi del piano REPowerEU, la valutazione complessiva tiene conto di tutte le raccomandazioni strutturali del 2022 e del 2023. Il sostegno sotto forma di prestito è richiesto quasi esclusivamente per le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, pertanto la valutazione si concentra sulle raccomandazioni del 2023 relative all'energia. Il PRR modificato introduce modifiche a un numero limitato di investimenti a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241. Tali modifiche non incidono sul livello complessivo di ambizione del PRR per quanto riguarda la risposta a tutte o a un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (35) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo 2023, la Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi sostanziali nel garantire liquidità alle piccole e medie imprese (raccomandazione 3.1 del 2020) e nella promozione degli investimenti privati (raccomandazione 3.3 del 2020).
- (36) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria dal Consiglio nel contesto del semestre europeo, in particolare per quanto riguarda le transizioni verde e digitale, l'energia, l'istruzione, il mercato del lavoro, la politica sociale, l'assistenza sanitaria, il quadro anticorruzione, l'indipendenza della magistratura, la concorrenza negli appalti pubblici, la qualità e la trasparenza del processo decisionale, la fiscalità e la pianificazione fiscale aggressiva e il sistema pensionistico. Affrontando tali sfide, il PRR modificato dovrebbe anche essere in grado di contribuire a correggere gli squilibri che l'Ungheria presenta, individuati nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2023, in particolare per quanto riguarda le forti pressioni sui prezzi e il fabbisogno di finanziamenti esterni e pubblici.

(37) Le modifiche del PRR dell'Ungheria non incidono sull'esito della precedente valutazione secondo cui il PRR contribuisce ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria per gli anni 2019, 2020 e 2022. Nel PRR modificato, l'Ungheria elimina o riduce l'ambizione di un numero limitato di investimenti, ma compensa tale riduzione aggiungendo nuovi investimenti e aumentando quelli esistenti. Il livello di ambizione in relazione alla raccomandazione sulla gestione delle acque e dei rifiuti è stato ridotto. Tuttavia, non vi è una diminuzione dell'ambizione complessiva a livello di PRR. Molte delle nuove misure contribuiscono a dare ulteriore seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, relative prevalentemente all'energia, che sono già in parte affrontate dal PRR esistente. Le nuove misure rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di energia del 2023.

(38) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU rafforza l'ambizione del PRR per quanto riguarda la maggior parte delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nel settore dell'energia (raccomandazione 6 del 2022 e raccomandazione 4 del 2023), in particolare per ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, riformare il bilanciamento del mercato dell'energia, migliorare l'infrastruttura elettrica, migliorare l'efficienza energetica negli edifici, adeguare l'attuale sistema di regolamentazione dei prezzi dell'energia e intensificare le iniziative a livello politico a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende diverse riforme oltre a quelle già incluse nel PRR per accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare razionalizzando le procedure di concessione (raccomandazione 6.2 del 2022 e raccomandazione 4.2 del 2023). Tali riforme riguardano il rinnovo della struttura dei prodotti dei mercati delle riserve regolamentari, gli incentivi normativi per la diffusione dello stoccaggio dell'energia, l'introduzione di un quadro normativo per l'idrogeno, l'armonizzazione della procedura di connessione alla rete elettrica e il miglioramento del quadro normativo per l'energia geotermica. Gli investimenti previsti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono anche alla diffusione delle energie rinnovabili, come l'ecologizzazione dei parchi industriali a fini energetici, l'esplorazione dell'idrogeno e dell'energia geotermica.

- (39) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche investimenti nello sviluppo della rete elettrica, aumentando l'ambizione della misura esistente nel PRR, e nella digitalizzazione del settore dell'energia per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Entrambi gli investimenti contribuiscono ad affrontare ulteriormente la sfida relativa al potenziamento dell'infrastruttura elettrica (raccomandazione 6.3 del 2022 e raccomandazione 4.5 del 2023). Diversi investimenti in questo capitolo migliorano l'efficienza energetica degli edifici (raccomandazione 6.5 del 2022 e raccomandazione 4.7 del 2023). Si tratta di misure supplementari rispetto a quelle delle altre componenti del PRR che comprendono un programma di sovvenzioni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali, degli edifici pubblici e delle imprese. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende investimenti nell'elettrificazione delle ferrovie e sovvenzioni per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e delle stazioni di ricarica da parte del settore privato. Tali investimenti contribuiscono ad affrontare ulteriormente la sfida relativa al miglioramento della sostenibilità dei trasporti (raccomandazione 6.6 del 2022). Il capitolo contiene riforme e investimenti in materia di qualificazione, miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione della forza lavoro per l'acquisizione di competenze verdi, che contribuiscono a dare seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (raccomandazione 5.3 del 2022 e raccomandazione 4.9 del 2023).
- (40) Il PRR modificato aumenta l'ambizione di una misura già esistente nel PRR adottato per quanto riguarda la creazione di nuovi posti negli asili nido. Questa misura intende contribuire a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese sull'integrazione dei gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro (raccomandazione 2.1 del 2019 e raccomandazione 3.1 del 2022).

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Ungheria, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (42) Il PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a sostenere la ripresa dell'Ungheria e a migliorare le sue prospettive di crescita a lungo termine attraverso una serie di investimenti e riforme. I principali obiettivi del PRR sono invariati e mirano a migliorare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Ungheria, che in ultima analisi dovrebbero ridurre la vulnerabilità del paese agli shock. Le misure del nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU intendono rafforzare l'indipendenza e la sicurezza energetiche (ad esempio la riforma sull'espansione delle comunità energetiche (C10.R7)), la decarbonizzazione attraverso riforme e investimenti nelle fonti di energia rinnovabili e nell'elettrificazione (ad esempio gli investimenti per rendere più ecologici i parchi industriali (scientifici e tecnologici) e logistici (C10.I2) e l'applicazione di tecnologie verdi per la decarbonizzazione dell'industria (C10.I4)), l'efficienza energetica (ad esempio misure che prevedono ristrutturazioni a fini di efficienza energetica a medio termine (C10.I8, C10.I12 e C10.I13), la mobilità a zero emissioni di carbonio (C10.I9, C10.I10, C10.I14, C10.I15) e lo sviluppo delle competenze necessarie per la transizione verde (C10.R13, C10.I7).

- (43) Nel PRR modificato sono state modificate varie misure, ma mantengono nel complesso il livello di ambizione del PRR originario. Nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono aggiunti 16 investimenti e 13 riforme. Il PRR modificato dovrebbe avere un impatto più significativo sull'economia a seguito del nuovo consistente capitolo dedicato al piano REPowerEU. Si prevede che l'effetto sulla coesione economica sarà moderato, anche se il nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe ridurre notevolmente le debolezze e le vulnerabilità dell'economia nel settore dell'energia in misura ancora maggiore rispetto al PRR iniziale.
- (44) Il PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a sostenere la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale. Nella componente 1, la maggiore ambizione della misura C1.I4 (Creazione di nuovi posti in asili nido) e della nuova misura C1.I5 (Creazione di ulteriori nuovi posti in asili nido) dovrebbe generare ulteriori posti negli asili nido, il che dovrebbe migliorare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e contribuire a ridurre i divari occupazionali.

- (45) Nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, la misura C10.R12 fornisce assistenza tecnica ai potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati da tutti i fondi dell'UE, in particolare alle famiglie vulnerabili e a quelle che vivono in condizioni di povertà energetica. Sarà istituito uno strumento finanziario per finanziare la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali e almeno il 10 % del sostegno sarà riservato alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Il PRR modificato contiene anche una misura (C10.I7) volta all'acquisizione e al miglioramento delle competenze della forza lavoro nei settori necessari per la transizione verde, dando priorità ai disoccupati, alla forza lavoro inattiva e ai lavoratori delle microimprese e delle piccole imprese, garantendo in tal modo pari opportunità per tutti e aumentando la coesione sociale. Si tratta di una misura che prevede lo sviluppo di nuovi contenuti di apprendimento delle competenze verdi per diversi corsi, compresi i corsi di microcredenziali, da integrare nei programmi formali accreditati di istruzione professionale e superiore, contribuendo in tal modo ad aumentare le opportunità di apprendimento e di occupazione per bambini e giovani.

Non arrecare un danno significativo

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(47) L'Ungheria ha fornito autovalutazioni complete per tutte le componenti modificate e gli investimenti del capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese valutazioni sostanziali per gli obiettivi ambientali a rischio, fornendo rassicurazioni sul fatto che tutte le principali preoccupazioni ambientali siano affrontate in linea con gli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"¹. Per diverse misure sono state introdotte condizioni precauzionali per garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tra queste vi è l'obbligo per le attività soggette alle misure di salvaguardia nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² di mantenere le emissioni di gas a effetto serra previste al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento e, nella misura del possibile, significativamente al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento. Inoltre, per tutti gli strumenti finanziari e gli investimenti nelle capacità di produzione economica verde (C10.I3), è stato introdotto un elenco che mira a garantire che le attività e i beni che non sono in linea con il principio "non arrecare un danno significativo" non siano sostenuti. Analogamente, sono state introdotte, ove necessario, misure di salvaguardia per garantire che solo il biometano sostenibile e l'idrogeno rinnovabile in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³ siano sostenuti e sono state aggiunte garanzie per quanto riguarda le attività di trivellazione geotermica. La necessità di un'ulteriore salvaguardia per uno dei progetti di elettrificazione ferroviaria (C10.I9) sull'economia circolare è stata individuata e affrontata attraverso una misura di salvaguardia. Su tale base, il PRR modificato dovrebbe garantire che nessuna misura arrechi un danno significativo.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

³ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (48) Nessuna misura nell'ambito del PRR modificato né del capitolo dedicato al piano REPowerEU rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

(50) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili attraverso investimenti a sostegno dello sviluppo delle capacità di produzione di energia rinnovabile nei parchi industriali (C10.I2); una riforma volta a migliorare il quadro normativo in materia di energia geotermica (C10.R11) accompagnata da due investimenti a sostegno dell'esplorazione e dello sfruttamento dell'energia geotermica (C10.I11 e C10.I16); riforme e investimenti volti a incentivare la produzione e l'uso di idrogeno rinnovabile (C10.R9 e C10.I6); lo sviluppo di una strategia e di un piano di azione per biogas e biometano (C10.R10); gli investimenti nell'efficienza energetica negli edifici residenziali (C10.I13), commerciali (C10.I12) e del settore pubblico (C10.I8); e la riforma volta a fornire assistenza tecnica ai potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati dai fondi dell'UE (C10.R12). Le misure che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'industria comprendono quelle riguardanti il sostegno alle azioni dei parchi industriali, scientifici e tecnologici e logistici per la diffusione delle energie rinnovabili (C10.I2), l'installazione di impianti per lo stoccaggio dell'energia, l'uso del calore residuo e il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica; la fabbricazione di prodotti e la fornitura di servizi connessi alla transizione verde verso un'economia a zero emissioni nette (C10.I3); e le tecnologie verdi (C10.I4), conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241.

- (51) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a contrastare la povertà energetica attraverso una riforma e un investimento a sostegno dei miglioramenti dell'efficienza energetica delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito e in condizioni di povertà energetica (C10.R12 e C10.I13), conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241.
- (52) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a incentivare la riduzione della domanda di energia attraverso i suddetti miglioramenti dell'efficienza energetica (C10.I12, C10.I13, C10.I8), le misure di decarbonizzazione dell'industria (C10.I2, C10.I3), l'incremento dell'uso dei contatori intelligenti (C10.R3, C10.I1) e dei sistemi di monitoraggio digitale (C10.I1), l'apertura del mercato dell'energia agli operatori sul versante dell'offerta (C10.R6), nonché gli investimenti relativi alla tecnologia verde (C10.I4), conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241.

(53) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre al contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, al sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e all'accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché al sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie. Tale obiettivo è perseguito dalle riforme volte a rafforzare il ruolo delle comunità energetiche (C10.R7) e degli aggregatori (C10.R4), a migliorare i mercati delle riserve regolamentari (C10.R6), a incentivare la diffusione dello stoccaggio di energia elettrica (C10.R8), ad ampliare la gamma di consumatori che sono tenuti a utilizzare contatori intelligenti (C10.R3) e ad armonizzare le modalità di applicazione delle norme di connessione da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione (C10.R1), nonché ad introdurre una tariffazione dinamica nel settore residenziale su base volontaria (C10.R5). Si prevede inoltre che gli investimenti nei contatori intelligenti, nello sviluppo della rete, nella digitalizzazione, nel miglioramento del sistema di previsioni meteorologiche (C10.I1), nello stoccaggio dell'energia nei parchi industriali (C10.I2) rafforzino il settore energetico e contribuiscano all'integrazione delle energie rinnovabili. I trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture dovrebbero essere sostenuti mediante investimenti nell'elettrificazione delle ferrovie (C10.I9), a sostegno della diffusione di veicoli elettrici a batteria e stazioni di ricarica (C10.I10 e C10.I14), di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e di stazioni di rifornimento, nonché attraverso la riforma sulla mobilità a idrogeno (C10.I6 e C10.R9), conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241.

- (54) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a sostenere gli obiettivi di cui sopra con la riforma volta a sviluppare una strategia nazionale e un piano d'azione sulle competenze verdi (C10.R13), nonché un investimento volto a sostenere l'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde da parte della forza lavoro di oggi e del futuro (C10.I7) sviluppando corsi e contenuti correlati e fornendo formazione a 50 000 professionisti. Anche la digitalizzazione del settore dell'energia come mezzo per consentire la transizione energetica e sottomisure, quali il miglioramento della precisione delle previsioni meteorologiche per la rete elettrica (C10.I1), creano altresì condizioni abilitanti, in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241.
- (55) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono pertanto coerenti con gli sforzi compiuti dall'Ungheria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. In particolare, sono significativi i contributi per affrontare la trasmissione interna e transfrontaliera dell'energia, promuovere l'efficienza energetica degli edifici, promuovere la diffusione del biometano sostenibile, dell'idrogeno rinnovabile e la produzione e l'uso di altre energie rinnovabili, la decarbonizzazione dell'industria e i trasporti a zero emissioni.
- (56) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono inoltre coerenti con il PRR iniziale, in quanto si basano sulle riforme e sugli investimenti del PRR iniziale, in particolare nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili, nonché dei trasporti sostenibili.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (57) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (58) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene misure volte a sviluppare le infrastrutture energetiche per agevolare l'ulteriore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; misure di efficienza energetica per le famiglie, le imprese e il settore pubblico e misure che promuovono la mobilità alternativa sia elettrica che a idrogeno. Si prevede che in tal modo si ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.
- (59) I costi totali delle misure con una dimensione transfrontaliera rappresentano l'83 % dei costi stimati del capitolo dedicato a REPowerEU.
- (60) La scelta del rating A è giustificata dall'elevata quota di costi stimati con dimensione transfrontaliera, unita al fatto che le misure contenute nel capitolo dedicato a REPowerEU contribuiscono sia a garantire l'approvvigionamento energetico sia a ridurre la domanda di energia e la dipendenza dai combustibili fossili.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (61) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 67,1 % della dotazione totale del PRR e al 91,7 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (62) Il PRR modificato mantiene il livello complessivo di ambizione del PRR originario per quanto riguarda la transizione verde. L'eliminazione degli investimenti "Costruzione dei principali sistemi di sostituzione dell'acqua, sviluppo di nuove reti e sistemi", "Rafforzare un'industria della gestione dei rifiuti intelligente, innovativa e sostenibile e il mercato delle materie prime secondarie" e "Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per il gestore del sistema di trasmissione e dei gestori del sistema di distribuzione" riduce l'ambizione dell'Ungheria per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, le materie prime secondarie nell'ambito dell'economia circolare e lo stoccaggio dell'energia. Allo stesso tempo, sono rafforzate altre dimensioni, quali il miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico (investimento "Sviluppo del sistema di tram e filobus di Budapest") e l'economia circolare attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti come primo passo della catena del valore alla fine del ciclo di vita, al fine di attenuare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dalla dispersione dei rifiuti e il collocamento in discarica. Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sviluppano ulteriormente la dimensione della transizione verde del PRR originario. In particolare, l'effetto previsto del PRR originario, con misure volte a promuovere la diffusione dei sistemi a energia rinnovabile, i trasporti sostenibili e l'efficienza energetica degli edifici, è amplificato da ulteriori riforme abilitanti e investimenti complementari.

(63) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aumentano notevolmente il contributo del PRR alla transizione verde, compresa la biodiversità. Si prevede che le misure sostenute riducano le emissioni di gas a effetto serra e gli inquinanti nei settori dell'energia, dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia. Nel settore dell'energia, lo sviluppo e la digitalizzazione della rete, lo sviluppo delle capacità di produzione di energia rinnovabile, compresi l'energia biotermica e geotermica e l'idrogeno sostenibile, nonché le riforme che eliminano le strozzature alla transizione del settore, ad esempio per quanto riguarda la tariffazione dinamica e le tariffe di rete, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050. Nel settore industriale, la decarbonizzazione dei processi industriali, le misure di efficienza energetica, ma anche il miglioramento delle condizioni quadro, ad esempio per l'idrogeno e la bioenergia sostenibili, consentono la transizione del settore e il graduale abbandono dei combustibili fossili. Nel settore dei trasporti è sostenuto il passaggio a un sistema di trasporto sostenibile attraverso infrastrutture ferroviarie elettriche, veicoli elettrici a batteria e stazioni di ricarica, veicoli per il trasporto a idrogeno e stazioni di rifornimento. Infine, nel settore dell'edilizia, si prevede che la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali, commerciali e pubblici porti a una riduzione del consumo energetico. Si prevede che la maggior parte delle misure produrrà benefici collaterali per la biodiversità grazie al loro effetto atteso sulla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e sull'effetto di mitigazione dei cambiamenti climatici.

- (64) Le misure riguardanti l'idrogeno sostenibile dimostrano che le riforme e gli investimenti che contribuiscono alla transizione verde sono ampiamente complementari e dovrebbero essere attuate congiuntamente a importanti riforme a livello nazionale in Ungheria, come la strategia nazionale per l'idrogeno. Altri esempi includono la riforma e gli investimenti riguardanti la ristrutturazione a fini energetici degli edifici residenziali, la riforma per la diffusione di sistemi a energie rinnovabili e la connessione alla rete, nonché la riforma e gli investimenti in materia di competenze verdi; tre aspetti che sono anche temi prioritari del piano nazionale per l'energia e il clima.

Contributo alla transizione digitale

- (65) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 29,1 % della dotazione totale del PRR modificato, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (66) Le modifiche proposte al PRR originario non incidono sull'ambizione per quanto riguarda la transizione digitale, pertanto il risultato della valutazione rimane invariato. Il PRR riveduto continua a sostenere lo sviluppo delle competenze digitali, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'economia, creando un impatto duraturo.

- (67) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU intende contribuire alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano sostenendo la digitalizzazione dei gestori dei sistemi (C10.I1: Sviluppo e digitalizzazione della rete elettrica) e l'installazione di contatori intelligenti, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e all'efficienza operativa del sistema elettrico. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non devono essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del PRR ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito da tale regolamento.

Impatto duraturo

- (68) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sull'Ungheria.
- (69) Ci si attende che le riforme "Rafforzare il ruolo degli aggregatori" (C10.R4), "Rinnovare la struttura dei prodotti dei mercati delle riserve regolamentari per facilitare l'ingresso sul mercato di nuovi tipi di flessibilità" (C10.R6) e "Espandere le comunità energetiche" (C10.R7) nel capitolo dedicato al piano REPowerEU forniscano un quadro normativo completo ed eliminino gli ostacoli, ove necessario, per i mercati delle riserve di energia elettrica, le comunità energetiche e gli aggregatori. Altre riforme, quali "Adeguamento della legislazione in materia di contatori intelligenti" (C10.R3) e "Incrementare il ricorso alla tariffazione dinamica nei contratti di acquisto di energia elettrica" (C10.R5), aprono la strada a un'ulteriore elettrificazione del settore energetico.

- (70) Si prevede che gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU: "Investimenti nell'idrogeno" (C10.I6) e "Sostegno all'esplorazione dell'energia geotermica" (C10.I11) determinino l'ulteriore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e contribuiscano a ridurre la dipendenza energetica esterna dell'Ungheria, aumentando in tal modo la resilienza del paese ai futuri shock energetici. Le misure "Applicazione di tecnologie verdi per la decarbonizzazione dell'industria" (C10.I4) e "Sviluppo di capacità di produzione dell'economia verde" (C10.I3) contribuiscono a rendere più ecologici i processi industriali e si prevede che contribuiscano a preservare la competitività economica del paese nella transizione verde.

Monitoraggio e attuazione

- (71) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.

(72) Il PRR modificato comprende un aggiornamento del quadro di monitoraggio e attuazione. La sottosegreteria di Stato competente per l'attuazione del PRR (di seguito "autorità nazionale") presso il ministero competente per l'attuazione del sostegno dell'Unione resta responsabile del coordinamento generale del PRR e del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi. Tuttavia tutti i compiti di attuazione sono delegati a organismi di attuazione, a un organismo coinvolto in sovvenzioni a cascata, nonché alla Banca ungherese di sviluppo per i nuovi investimenti che si prevede di realizzare mediante strumenti finanziari. La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR dell'Ungheria non incidono sulla valutazione iniziale dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. La struttura incaricata dell'attuazione, del monitoraggio e della comunicazione di informazioni in relazione al PRR è stata rafforzata e le disposizioni generali proposte dall'Ungheria in termini di organizzazione dell'attuazione delle riforme e degli investimenti rimangono credibili. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate o supplementari, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

Costi

(73) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(74) L'Ungheria ha fornito informazioni e prove sufficienti per ritenere che i costi siano nel complesso ragionevoli e plausibili. L'Ungheria ha fornito stime dei costi individuali per tutti gli investimenti nuovi o modificati del proprio PRR modificato. I costi per la maggior parte delle misure sono stati stimati sulla base di un approccio dal basso verso l'alto, in cui le autorità presentano gli elementi che compongono l'investimento e i loro costi unitari sono stimati sulla base dei prezzi di mercato o dei prezzi di elementi analoghi in investimenti precedenti o di offerte indicative dei fornitori. Per altre misure è stato utilizzato un approccio dall'alto verso il basso quando il costo complessivo del progetto si basa su progetti simili precedenti. In alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati, oppure poco chiari, il che impedisce l'attribuzione di un rating A per questo criterio di valutazione. La maggior parte dei costi è fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione del fatto che gli importi non comprendono i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

- (75) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma di tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (76) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che le modalità ivi proposte erano adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse, anche grazie alla definizione di 27 traguardi relativi al sistema di controllo ungherese volto a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione quale condizione preliminare per qualsiasi pagamento a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241². Tale condizione preliminare si applica anche alla parte del PRR modificato relativa al prestito. Questo requisito è in linea e fa salve le misure correttive proposte dall'Ungheria nel contesto della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

² Si tratta dei traguardi 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 228.

- (77) Dalla valutazione iniziale, la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'effettiva attuazione del sistema di audit e di controllo dell'Ungheria, nonché ai risultati preliminari dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Ungheria.
- (78) Alla luce di tali informazioni, la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dell'Ungheria sia nel complesso adeguato. Tenendo conto anche dei 27 traguardi relativi al sistema di controllo ungherese volto a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il sistema di controllo interno e le modalità proposti nel PRR riveduto, compreso il relativo capitolo dedicato al piano REPowerEU, si basano su processi e strutture solidi che indicano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi organismi coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del PRR, così come le relative interazioni. Tali processi e strutture solidi prevedono una separazione netta delle funzioni e delle responsabilità di controllo e di audit. È stato proposto che l'autorità nazionale mantenga la competenza generale per quanto riguarda il coordinamento del PRR e l'esecuzione dei controlli sugli organismi di attuazione e sull'organismo coinvolto in sovvenzioni a cascata. In linea con l'impostazione originaria, l'autorità nazionale è competente per la redazione e la presentazione alla Commissione delle richieste di pagamento e delle relative dichiarazioni di gestione basate sui dati verificati del sistema di monitoraggio.

Le competenze dell'autorità nazionale devono tuttavia essere modificate in relazione ad altri compiti, in quanto essa ha delegato tutti i compiti di attuazione a organismi di attuazione, a organismi coinvolti in sovvenzioni a cascata e alla Banca ungherese di sviluppo per i nuovi investimenti che si prevede di attuare mediante strumenti finanziari, mentre la competenza del monitoraggio rispetto a traguardi e obiettivi e del controllo sui destinatari finali deve essere trasferita agli organismi di attuazione e all'organismo coinvolto in sovvenzioni a cascata nonché alla Banca ungherese per lo sviluppo. Le funzioni di autorità di audit del PRR sono assegnate alla direzione generale per l'audit dei fondi europei (EUTAF), che dovrebbe avere la capacità necessaria per svolgere i relativi compiti in linea con i principi di audit riconosciuti a livello internazionale, e che vanta l'esperienza amministrativa necessaria. La responsabilità dell'EUTAF deve essere estesa anche all'organismo di esecuzione degli strumenti finanziari (la Banca ungherese di sviluppo). L'Ungheria ha spiegato di avere istituito un'autorità per l'integrità quale organismo indipendente dotato di poteri di intervento in tutti i casi in cui, a suo avviso, le autorità nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare frodi, conflitti di interessi, corruzione e altre illegalità o irregolarità che ledono o rischiano seriamente di ledere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ungheria ha inoltre spiegato di aver istituito la direzione per l'audit interno e l'integrità per effettuare controlli regolari delle dichiarazioni sui conflitti di interessi e indagare sulle segnalazioni di sospetto conflitto di interessi. L'Ungheria ha proposto di utilizzare per le misure REPowerEU lo stesso sistema di controllo delle misure contenute nel suo PRR originario. Inoltre, oltre a queste disposizioni generali applicabili anche agli strumenti finanziari, sono state individuate e incluse nelle misure pertinenti modalità di controllo specifiche per gli strumenti finanziari. Il sistema di controllo interno garantisce che i dati a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241 siano adeguati e conservati nel previsto sistema di archiviazione per il monitoraggio, contribuendo in tal modo a rafforzare gli sforzi volti a prevenire l'uso improprio dei fondi forniti dal dispositivo.

Il sistema di controllo interno e le altre disposizioni pertinenti del PRR modificato, anche per quanto riguarda i meccanismi di verifica, la raccolta e la conservazione dei dati, e le responsabilità degli attori pertinenti sono adeguati per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica della corruzione, della frode e dei conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/241 e per evitare la duplicazione dei finanziamenti a norma di tale regolamento e di altri programmi dell'Unione. La Commissione ritiene che, nel complesso, il sistema di controllo interno del PRR ungherese sia adeguato, tenendo conto anche dei 27 traguardi relativi al sistema di controllo ungherese volto a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione che costituiscono una condizione preliminare per qualsiasi pagamento a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241.

Coerenza del PRR

- (79) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

- (80) Il PRR modificato mantiene la struttura coerente del PRR originario. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende sinergie con le misure esistenti in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica. Le misure del nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU rafforzano ulteriormente l'ambizione degli investimenti connessi all'efficienza energetica nella componente 6 (Energia - Transizione verde) del PRR originario.
- (81) Il capitolo REPowerEU si basa su un pacchetto coerente e sinergico di riforme e investimenti. L'investimento "Creare uno strumento finanziario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e affrontare la povertà energetica" (C10.I13) è integrato dalla riforma "Assistenza per la preparazione delle domande dei potenziali beneficiari dei regimi di sostegno all'efficienza energetica finanziati dall'UE" (C10.R12) in modo coerente e incisivo. Analogamente, gli investimenti "Sostegno all'esplorazione dell'energia geotermica" (C10.I11) e "Investimenti nell'idrogeno" (C10.I6) sono integrati da riforme che forniscono un quadro normativo e strategico a sostegno dell'attuazione di tali investimenti ("Migliorare il quadro normativo in materia di energia geotermica" (C10.R11) e "Garantire un quadro normativo in materia di idrogeno rinnovabile" (C10.R9)).
- (82) Tali modifiche non alterano la coerenza complessiva del PRR e pertanto non incidono sulla precedente valutazione della coerenza del PRR.

Altri criteri di valutazione

- (83) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Ungheria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza di detto piano rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), c) g), h), i) j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Parità di genere

- (84) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Ungheria non incidano sulla valutazione in merito alla parità di genere di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022.

Processo di consultazione

- (85) La consultazione pubblica sul PRR riveduto e, in particolare, sul nuovo capitolo REPowerEU è stata avviata dal governo il 28 luglio ed è stata aperta fino all'11 agosto. Il 28 luglio il ministero dell'Energia ha pubblicato un bollettino sull'avvio della consultazione pubblica. Attraverso l'apposita pagina web, 14 organizzazioni civili, imprese pubbliche e private e il comune di Budapest hanno fornito osservazioni. Il governo ha ricevuto sei osservazioni attraverso altri canali di comunicazione. La pagina web dedicata fornisce accesso alle osservazioni ricevute attraverso l'apposito canale digitale, unitamente alla reazione del governo e alla spiegazione dei motivi per cui le varie osservazioni sono state accettate o meno. La maggior parte delle osservazioni ha richiesto ulteriori investimenti e riforme volti al risparmio energetico, l'estensione degli investimenti previsti e l'eliminazione degli investimenti relativi ai combustibili fossili. Nel complesso, secondo la dichiarazione del governo, nel PRR rivisto sono state prese in considerazione quattro osservazioni, come l'eliminazione degli sviluppi relativi agli oleodotti e al gasdotto.

- (86) In linea con l'impegno assunto nell'ambito della riforma C9.R27 del PRR adottato, l'Ungheria ha adottato una strategia di consultazione che definisce il metodo di consultazione dei portatori di interessi. Si prevede inoltre di coinvolgere maggiormente i principali portatori di interessi nelle consultazioni nel contesto del comitato di monitoraggio previsto per il PRR. Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU.

Valutazione positiva

- (87) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e di prestito.

Contributo finanziario

- (88) Il costo totale stimati del PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU dell'Ungheria, ammonta a 3 954 135 844 000 HUF, pari a 10 429 974 916 EUR al tasso di riferimento EUR/HUF della BCE nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022 per il PRR originario e sulla base del tasso di riferimento medio EUR/HUF della BCE del 31 agosto 2023 per le nuove misure nell'ambito del PRR riveduto, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Gli importi in euro indicati nelle descrizioni delle misure e dei relativi traguardi e obiettivi sono stati calcolati sulla stessa base e dovrebbero essere valutati tenendone conto. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Ungheria, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241, assegnato al PRR modificato dell'Ungheria, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, ovvero 5 811 147 717 EUR.

- (89) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 31 agosto 2023 l'Ungheria ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. Il costo totale stimato delle riforme e degli investimenti volti a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammonta a 1 749 690 000 000 HUF, pari a 4 602 872 701 EUR al tasso medio di riferimento EUR/HUF della BCE nel periodo del 31 agosto 2023. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per l'Ungheria, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per l'Ungheria dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 700 513 718 EUR.
- (90) Il contributo finanziario totale disponibile per l'Ungheria dovrebbe essere pari a 6 511 661 435 EUR.

Prestito

- (91) Al fine di sostenere riforme e investimenti supplementari, l'Ungheria ha chiesto inoltre un sostegno totale sotto forma di prestito pari a 3 918 313 481 EUR, segnatamente 3 897 455 211 EUR per sostenere le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e 20 858 270 EUR per sostenere le altre riforme e investimenti del PRR. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario combinato disponibile per l'Ungheria, compresi il capitolo dedicato al piano REPowerEU e il contributo finanziario massimo aggiornato per il sostegno finanziario non rimborsabile, i proventi provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE. L'importo massimo del prestito richiesto dall'Ungheria è inferiore al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti.

Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (92) L'Ungheria ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: 700 513 718 EUR dai proventi del sistema per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE e 3 897 455 211 EUR sotto forma di prestito.
- (93) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 3 ottobre 2023 l'Ungheria ha chiesto un prefinanziamento di 919 593 786 EUR, pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione dell'Ungheria subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità degli accordi tra la Commissione e l'Ungheria che devono essere conclusi a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

(94) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR dell'Ungheria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 6 511 661 435 EUR*. Tale contributo include:
 - a) l'importo di 4 639 429 967 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
 - b) l'importo di 1 171 717 750 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
 - c) l'importo di 700 513 718 EUR**, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente per le riforme e gli investimenti volti a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Ungheria il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 140 102 744 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

- 2 bis. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento"). Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

3. Il versamento delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinato alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 di tale regolamento, secondo la quale l'Ungheria ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi dell'Ungheria devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

* Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Ungheria nelle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

** Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dello Stato membro nelle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato IV bis dello stesso regolamento.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un prestito dell'importo massimo di 3 918 313 481 EUR.

La Commissione mette a disposizione dell'Ungheria il prestito di cui al primo comma in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

2. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 779 491 042 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.
3. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
4. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità all'accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di prestito"). Il prefinanziamento è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

5. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Ungheria ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, i traguardi e gli obiettivi supplementari devono essere conseguiti dall'Ungheria non oltre il 31 agosto 2026.";
- 4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
